

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 51

del 14/04/2022

OGGETTO: Contratto tra l'Ente Parco Regionale del Conero e la Società Cooperativa Sociale OPERA per la concessione del servizio di gestione dell'area archeologica denominata Archeodromo del Conero attinente al progetto "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del parco".

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

SILVETTI Daniele	- Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vice Presidente (*)
CICCARELLI Anna Maria	- Membro
CIRCELLI Giacomo	- “
DONNINELLI David	- “
PIANGERELLI Marco	- “
ROLDI Roberto	- “
TEMPERINI Valerio	- “

È assente il Consigliere: PAOLUCCI Mario

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

(*) presente in streaming

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare lo schema di contratto tra l'Ente Parco Regionale del Conero e la Società Cooperativa Sociale OPERA per la concessione del servizio di gestione dell'area archeologica denominata "Archeodromo del Conero" che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato.

Di dare mandato al Direttore di procedere al contratto di cui al punto precedente e ad apportare le eventuali e non sostanziali modifiche.

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 55/2018, l'Ente Parco Regionale del Conero, ha stabilito di indire una manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di Operatori Economici per la concessione del servizio di gestione del Centro Visite;

con Determina Direttoriale n. 89 del 04/12/2018 si perveniva all'aggiudicazione definitiva del SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO con termine 30 settembre 2023;

in data 10/09/2018, l'Ente Parco Regionale del Conero in collaborazione con OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di gestore del Centro Visite del Parco ha richiesto alla Fondazione Cariverona un contributo per realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla presentazione del progetto denominato "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco";

La Fondazione Cariverona con Nota del 13/12/2018, comunicava all'Ente Parco Regionale del Conero, in qualità di capofila di progetto, l'approvazione del programma/progetto "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco";

Grazie al progetto "Archeopaesaggio al Conero" è stato realizzato un Archeodromo nell'area di necropoli di Via Peschiera (Sirolo) e messo in rete con il Centro Visite del Parco;

la Società Cooperativa Sociale OPERA, partner percettore nel Progetto "Archeopaesaggio al Conero" ovvero contribuisce fattivamente alla realizzazione del progetto e deve rispettare i vincoli previsti dell'art. 8 del Regolamento per le Attività Istituzionali della Fondazione;

Considerato pertanto che occorre che la coop. Opera prosegua nelle attività previste dal Progetto, ovvero di apertura al pubblico e gestione dell'Archeodromo la cui inaugurazione è stata fissata per il giorno 8 aprile 2022 si propone di valutare la proposta di contratto che in corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio.

Il Direttore

F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:
 - è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2022
 - è stata comunicata: Prefettura di Ancona
 - è stata trasmessa in data , prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- E' divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
 - decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
 - a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

nella seduta del n.

lì,

Il Direttore
F.to Marco Zannini

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

REPERTORIO N.

CONTRATTO TRA L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI OPERA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DENOMINATA ARCHEODROMO DEL CONERO ATTINENTE IL PROGETTO "ARCHEOPAESAGGIO AL CONERO, NUOVI SPAZI E NUOVE PRATICHE PER SCOPRIRE, CONSERVARE E VIVERE IL TERRITORIO DEL PARCO"

L'anno 2022 (duemila ventidue) il giorno (.....) del mese di alle ore presso la sede dell'Ente Parco Regionale del Conero, ubicata in Via Peschiera n.30, a Sirolo si sono personalmente costituiti:

- il Dott. Zannini Marco, Direttore dell'Ente Parco Regionale del Conero, nato, codice fiscale, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene in questo atto, in esecuzione del Provvedimento Presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, in nome e per conto **dell'Ente Parco Regionale del Conero**, Codice Fiscale n. 93027340426;

E

- il sig. Fabio Alessandrelli, nato ed ivi residente in, codice fiscale, Rappresentante Legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della **OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus Società Cooperativa per azioni**, con sede in Via Paciotti n. 3 – 61029 Urbino (PU).

Premesso che:

L'Ente Parco garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale e promuove conseguentemente lo sviluppo sostenibile delle popolazioni residenti nel suo territorio; in particolare si propone di:

- applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia del paesaggio e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali;
- conservare le specie animali e/o vegetali, associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
- promuovere le attività di educazione ambientale di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché attività culturali e ricreative-didattiche volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e demo etnoantropologico;

- con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 55/2018, l'Ente Parco Regionale del Conero, ha stabilito di indire una manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di Operatori Economici per la concessione del servizio di gestione del Centro Visite;
- con Determina Direttoriale n. 89 del 04/12/2018 si perveniva all'aggiudicazione definitiva del SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO con termine 30 settembre 2023;

Dato che in data 10/09/2018, l'Ente Parco Regionale del Conero in collaborazione con OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus Società Cooperativa, in qualità di gestore del Centro Visite del Parco ha richiesto alla Fondazione Cariverona un contributo per realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla presentazione del progetto denominato "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco";

che in data 15/11/2018 è stato sottoscritto dall'Ente Parco Regionale del Conero, la Società Cooperativa

Onlus OPERA, il Museo Tattile Omero, l'Associazione Riviera del Conero e Colli dell'Infinito e le Amministrazioni Comunali di Camerano, Sirolo e Numana, l'accordo di partenariato pubblico - privato "Bando Fondazione Cariverona "Valore e Territorio Progetto: Archeopaesaggio al Conero";

La Fondazione Cariverona con Nota del 13/12/2018, comunicava all'Ente Parco Regionale del Conero, in qualità di capofila di progetto, l'approvazione del programma/progetto "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco";

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 10 dell'8 Gennaio 2019 viene accettato formalmente il contributo dalla Fondazione Cariverona;

Il progetto "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco" prevede la realizzazione di un Archeodromo nell'area di necropoli di Via Peschiera (Sirolo) ed alla messa in rete dei siti e dei musei a tema Piceno presenti nell'area naturale protetta del Conero con il Centro Visite del Parco;

la Società Cooperativa Sociale OPERA risulta Partner percettore nel Progetto "Archeopaesaggio al Conero" ovvero soggetto che contribuisce fattivamente alla realizzazione del progetto e si candida a ricevere quota parte del contributo della Fondazione Cariverona. In questo caso deve rispettare i vincoli di ammissibilità ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per le Attività Istituzionali della Fondazione;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

L'Ente Parco Regionale del Conero (in seguito il "Concedente"), come sopra rappresentato, concede sino alla data del 30 settembre 2023 al concessionario, che accetta, l'"Archeodromo del Conero" situato nel territorio del Comune di Sirolo ed evidenziato nella planimetria allegata alla lettera A) del presente atto, onde a costituirne parte integrante di cui le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dell'area, degli arredi, degli immobili e degli allestimenti museali oggetto del presente contratto.

ART. 3

Le parti riconoscono che tale contratto viene stipulato con espresso riferimento al Contratto per la "Concessione del Servizio di Gestione del Centro Visite del Parco Regionale del Conero" di cui all'allegato B) - che forma parte integrante del presente atto ed agli impegni assunti verso la Fondazione Cariverona con la presentazione del progetto "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco" e con la sottoscrizione dell'accordo di partenariato pubblico - privato "Bando Fondazione Cariverona "Valore e Territorio Progetto: Archeopaesaggio al Conero" di cui all'allegato C - che forma parte integrante del presente atto.

ART. 4

Il concessionario dovrà servirsi della suddetta area e delle strutture edili/museali in essa ricompresi per svolgere le attività previste nel progetto "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco" di cui all'allegato D) - che forma parte integrante del presente atto; per quanto riguarda ulteriori utilizzi questi dovranno essere concordati con il Parco.

La tipologia e il costo delle attività realizzate nell'area quali ad esempio l'attività di visita o di laboratorio di archeologia sperimentale o la vendita di gadget dovrà essere concordata in un apposito prezzario da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio delle attività commerciali.

ART. 5

Il concessionario dichiara di aver visto l'area e tutti gli arredi e gli allestimenti in essa presenti e si impegna a riconsegnarli al concedente alla scadenza del presente contratto nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al fine di garantire una corretta fruizione e conservazione della struttura denominata “la Casa Picena” il concessionario si impegna altresì a seguire e rispettare le indicazioni elencate nel manuale per l’uso e la manutenzione della “Casa Picena” di cui all’allegato E) - che forma parte integrante del presente atto.

ART. 6

Il concedente si riserva di utilizzare gratuitamente per dodici giorni all’anno l’area ed i relativi annessi, compatibilmente con le attività programmate dal concessionario, per iniziative proprie od organizzate in collaborazione con soggetti terzi.

Il concedente si impegna a comunicare con congruo anticipo (non meno di 7 gg) le giornate di utilizzo dell’area e degli annessi.

ART. 7

Le migliorie dell’area e della sua fruizione (allestimenti museali, oggetti, strumenti e strutture realizzate in archeologia sperimentale, installazioni, impiantistica, riparazioni, etc...) eseguite dal concessionario in accordo con il concedente, restano acquisite dal concedente senza obbligo di compenso.

ART. 8

È a carico del concessionario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del concedente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del Contratto.

Nella detta responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto ai Servizi.

In considerazione del completo esonero del concedente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi del concedente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il concessionario, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il concedente.

Il Concessionario dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare per causa della sua opera e del suo personale sia verso il concedente, sia verso terzi.

Qualora durante lo svolgimento dei Servizi dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture edili/museali e/o apparati impiantistici dell’area in cui i Servizi devono essere prestati, il concessionario ha l’obbligo di ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate entro tre mesi dalla contestazione.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l’incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, e, in particolare, il documento di valutazione rischi da interferenze, nonché le norme in materia di assicurazione, assistenza, previdenza e retribuzione dei lavoratori, intendendosi manlevato concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9

Il Concessionario è tenuto a stipulare e a mantenere validamente in essere per tutta la durata del Contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, le seguenti polizze assicurative:

(a) una polizza assicurativa che copra i danni subiti all’area ed alle sue strutture edili e/o museali a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Servizi;

(b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale pari a Euro 5 milioni;

(c) una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, pari a Euro 3 milioni con sotto limite per singolo prestatore di Euro 3 milioni.

Il concessionario è tenuto a dare evidenza della stipulazione delle suddette polizze in sede di sottoscrizione del Contratto.

Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico del concessionario.

ART. 10

Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, di pulizia, taglio erbacce, potature e quanto altro occorra a garantire l’aspetto decoroso dell’area e le utenze (acqua, luce) oltre a quanto previsto

all'articolo 5.

ART. 11

Il concessionario è costituito custode dell'area assegnata oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il concedente dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso dello stesso.

ART. 12

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade 30.09.2023.

È escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 13

Le parti potranno risolvere il presente contratto solo in caso di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse.

La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di avanzare richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente contratto e con gli impegni assunti verso la Fondazione Cariverona con la presentazione del progetto "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco".

ART. 14

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario.

ART. 15

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Ancona.

ART. 16

I dati statistici raccolti dal concessionario nell'espletamento del Servizio sono, così come i dati relativi al monitoraggio delle attività ed i risultati acquisiti, di piena ed assoluta proprietà del concedente, che potrà disporre a sua volontà, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso o indennità in favore del concessionario.

Il soggetto concessionario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto di atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto. Il soggetto è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate. In caso di accertata violazione del presente articolo il concedente si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sulla tutela della riservatezza e pertanto non può divulgare o utilizzare per fini diversi i dati e le informazioni di cui è venuto in possesso in virtù e o in occasione del presente servizio.

ART. 17

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco Regionale del Conero;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio Cultura.

Il presente atto scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su pagine 6 viene sottoscritto unitamente agli allegati da me Direttore e dal Concessionario mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, previa verifica effettuata da me Direttore, della validità dei certificati di firma delle parti e con apposizione di marcatura temporale.

Ente Parco Regionale del Conero
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
(firmato digitalmente).

OPERA Soc. Coop. Sociale Onlus Società Cooperativa per azioni
Il Legale Rappresentante
Fabio Alessandrelli
(firmato digitalmente)